



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Tribunale di Udine

sezione civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Mimma GRISAFI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 3933/11 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 19/7/2011 da

\_\_\_\_\_ corrente in Udine, in persona del legale rappresentante, con l'avv.G.B.Campeis per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

attrice

contro

\_\_\_\_\_ con sede in Trieste, in persona del legale rappresentante, con l'avvocato G. Mlotto di Treviso per procura speciale in calce all'atto di citazione notificato, con domicilio eletto presso l'av. G. Mis... di Udine

convenuta

Causa iscritta a ruolo il 20.7.2011 e trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/6/13.

CONCLUSIONI:

per parte attrice: come da allegato a sentenza.

per parte convenuta: respingersi la domanda in quanto infondata.

n° 3933/11 R.A.C.C.

1302/13

SENT. N. 1  
del 23 OTT. 2013  
Dep. il  
Cronol. N. 4743/13  
Reper. N. 3179/13



23 OTT. 2013  
com

23 OTT. 2013

Offetto:



Condanna parte attrice

**ALLEGATO A VERBALE DI UDIENZA DEL 17 GIUGNO 2013 NELLA CAUSA  
CIVILE PROMOSSA DA \_\_\_\_\_ NEI CONFRONTI DI \_\_\_\_\_  
(Giudice dr.ssa Grisafi - n. 3933/11)**

La società attrice rassegna le seguenti

**conclusioni**

**NEL MERITO:**

- a) **accerti e dichiari** il Tribunale l'obbligo contrattuale di \_\_\_\_\_ in virtù della polizza assicurativa n. 064213731 di corrispondere a \_\_\_\_\_  
l'indennizzo contrattuale nella misura di euro 80.400,00 o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- b) **accerti e dichiari** il Tribunale l'inadempimento di \_\_\_\_\_ alle obbligazioni assunte nei confronti di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. con la predetta polizza assicurativa e con l'appendice di vincolo;
- c) **condanni** il Tribunale \_\_\_\_\_ a corrispondere a \_\_\_\_\_  
a titolo di indennizzo assicurativo, la somma di euro 80.400,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla data del dovuto (7/1/10) al saldo;
- d) **condanni** il Tribunale \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese di lite.

*SE 61.*



## RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE

Con atto di citazione tempestivamente notificato la

(d seguito , quale società di leasing proprietaria dell'autocarro DAF Fad 85.460 completo di vasca Emilcamion telaio n.XLRAD85MC0E770137, ha convenuto in giudizio la assumendo di essere creditrice nei confronti della compagnia assicurativa convenuta dell'indennizzo dovuto per il furto del mezzo in forza della polizza n. 064213731 stipulata con vincolo in suo favore. Ha chiesto di accertare l'obbligo contrattuale della convenuta a indennizzarla per la somma di euro 91.800,00 e, accertato il suo inadempimento, di condannare la stessa al pagamento della somma dovuta.

Si è costituita la convenuta contestando la domanda ed in particolare assumendo che era vero che era stato denunciato il furto da tale sig.

ma che da accertamenti svolti erano emersi numerosi elementi che avevano fatto dubitare che il furto fosse effettivamente mai avvenuto. Ha evidenziato a tale proposito che l'assicurato non aveva riconsegnato la seconda chiave del mezzo, che le circostanze dedotte nella denuncia di furto non apparivano corrispondenti al vero, in quanto ad esempio il sig. - soggetto indicato quale dipendente che avrebbe parcheggiato in una certa via l'autocarro - non era più dipendente della impresa da sei mesi e infine che l'assicurato sig nel periodo da giugno 2009 a dicembre 2009 aveva subito ben nove protesti per importi di notevole entità, il che rendeva ancor più plausibile la simulazione del furto finalizzata a sopperire alle esigenze economiche del contraente. Ha invocato inoltre l'applicazione dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto il quale prevedeva espressamente l'acquisizione del certificato di chiusa istruttoria quale condizione per ottenere il pagamento dell'indennizzo. In



ordine al "quantum" rilevava che l'indennizzo non avrebbe potuto superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183 VI co cpc, la causa subiva diversi rinvii onde consentire a parte attrice la citazione dei testi indicati ed ammessi, sino a che – dichiarata la decadenza dell'attrice dall'assunzione dei testimoni, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

E' pacifico in causa, in quanto documentalmente provato e non contestato, che la \_\_\_\_\_ era proprietaria del bene assicurato e che l'evento furto è indennizzabile a termini di polizza in favore di quale vincolataria.

Parte attrice, tuttavia, non ha fornito la prova dei fatti posti a fondamento della sua pretesa di indennizzo. A fronte della circostanziata contestazione di parte convenuta, la quale ha indicato diversi elementi che fanno sicuramente sospettare una simulazione del furto ad opera dell'assicurato, parte attrice sulla quale incombeva l'onere di provare l'avvenuto furto, ha rinunciato ai testi indicati e/o è stata dichiarata decaduta dal diritto di assumerli per mancata citazione presso la loro residenza, limitandosi a produrre a sostegno della pretesa la denuncia di furto sporta ai Carabinieri.

La denuncia di furto, di per sé sola, non corroborata da alcun riscontro esterno e non confermata da alcun elemento di prova ed anzi in parte smentita dalle circostanze in fatto raccolte in giudizio (sopra indicate e non specificatamente contestate da parte attrice), non può essere sufficiente a ritenere assolto l'onere della prova relativo all'avversarsi del rischio cui la polizza ricollega il pagamento dell'indennizzo. Né la circostanza che la



denuncia sia stata "archiviata" perché rimasti ignoti gli autori del furto, appare a tali fini significativa, potendo tale conclusione essere, evidentemente, il naturale epilogo di un procedimento aperto per un reato (furto) che non è stato mai realmente commesso da nessuno.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nella misura media dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3933/11 R.A.C.C promossa da

contro ogni diversa istanza, deduzione ed

eccezione disattesa così decide:

1) Respinge la domanda proposta da contro

2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta, liquidate in complessivi euro 7.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

*Così deciso in Udine, il 9/10/2013*

Il Giudice  
dott.ssa *Miriana Grisafi*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*ANGELA D'ANNIELLO*

Depositato in Cancelleria  
2 OTT. 2013

oggi  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*ANGELA D'ANNIELLO*

